REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

nel procedimento iscritto al n° 252 del ruolo generale dell'anno 2012 e promosso da
fallimento
- attore -
con l'avv. Lodovico Fabris

contro

(avv.)
- convenuto -
con l'avv. Donatella Turcato

(avv.)
- convenuto -
con gli avv. Carlo Montanino e Benedetto Pinto

con la chiamata in causa di

- terza chiamata -
con l'avv. Giampaolo Miotto

Oggi 13.3.17, davanti al **giudice** del tribunale di Treviso **dr. Lucio Munaro**, sono comparsi l'avv. A. Poggi (in sostituzione dell'avv. Fabris) per l'attore, l'avv. F. Angonese (in sostituzione dell'avv. Turcato) per il convenuto (avv.)

- dr. Lucio Munaro -

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

l'avv. Pinto per il convenuto (avv.) e l'avv. V. Alberioli (in sostituzione dell'avv. Miotto) per la terza chiamata, i quali nel quadro della discussione ex art. 281 sexies cpc richiamano le proprie deduzioni e conclusioni come precedentemente precisate a verbale.

Sentite le parti, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Successivamente, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza nelle forme ex art. 281 sexies cpc (*lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*), in assenza delle parti (allontanatesi dall'aula d'udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore ha dedotto in giudizio il diritto al risarcimento del danno contro i due avvocati convenuti, allegando che furono inadempienti alle obbligazioni derivanti dal rapporto professionale instaurato con la . Ha allegato che nell'ambito di un giudizio cognitivo ordinario presso il tribunale di Chieti, il 4.6.04 fu pronunciata un'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter cpc per la somma di € 59.942,98, a favore della e contro il debitore . Fu poi esercitata la conseguente azione esecutiva immobiliare contro l'ingiunto, ma l'avvocato quale domiciliatario dell'avv. , omise colpevolmente di assicurare la c.d. spedizione in forma esecutiva dell'ordinanza-titolo esecutivo. L'attore ha censurato la strategia difensiva dell'avv. , che nella consapevolezza dell'indicato vizio del titolo coltivò l'azione esecutiva rifiutando colpevolmente di accettare una proposta transattiva che avrebbe assicurato al fallimento della (dichiarato il 18.5.06) la somma di € 20.000,00. Ha soggiunto che l'avv. , tenendo una "*condotta … connotata … (da) … determinazioni ed indicazioni ondivaghe*", contraddicendo la scelta iniziale, scelse conclusivamente "*l'abbandono della procedura … in circostanze del tutto ignote al fallimento*".

Gli avvocati convenuti hanno resistito alla pretesa attorea, così come la società assicuratrice chiamata in causa dall'avv. a fini di garanzia.

La domanda risarcitoria è infondata.

All'avv. va ascritto l'inadempimento nell'attuazione del rapporto professionale con l'attore, poiché la scelta di rinunciare agli atti dell'esecuzione forzata immobiliare fu dettata da un errore tecnico-giuridico certamente

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

evitabile. Con la comunicazione del 9.10.08 rivolta al curatore del fallimento, l'avv. ammise esplicitamente che "*il Fallimento ha dovuto rinunciare alla precedente esecuzione a causa di un errore commesso dallo stesso corrispondente*", riferendosi evidentemente al collega domiciliatario e alla mancata spedizione in forma esecutiva dell'ordinanza condannatoria ex art. 186 ter cpc. Quale legale del fallimento, l'avv. era l'unico titolato a valutare le conseguenze giuridiche dell'omessa spedizione in forma esecutiva del titolo, non essendo evidentemente esigibili dal curatore (dottore commercialista) le conoscenze dottrinali e giurisprudenziali rilevanti. Solo da un avvocato è normalmente esigibile la conoscenza dello stato di dottrina e giurisprudenza in tema di impatto sull'esecuzione forzata della mancata apposizione della formula esecutiva.

La scelta – esplicitamente ammessa – di rinunciare agli atti dell'esecuzione forzata per il timore di un rilievo officioso della nullità fu tecnicamente errata.

Come giustamente ricordato dalla migliore dottrina specialistica, poiché la spedizione del titolo in forma esecutiva è un elemento squisitamente formale, in base al principio generale sancito dall'art. 156 cpc la mancata opposizione agli atti determina la sanatoria del vizio.

Anche la giurisprudenza di legittimità è attestata su questa linea. Il vizio in questione, in quanto relativo alla regolarità formale del titolo esecutivo, va dedotto nel breve termine previsto per l'opposizione ex art. 617 cpc, con decorrenza dalla notifica del titolo. Si tratta di un vizio che non impedisce che i successivi atti dell'esecuzione possano essere compiuti in modo per sè regolare e che il processo esecutivo prosegua sino alla formale realizzazione del diritto della parte istante. Pertanto, in mancanza di opposizione, il giudice non può legittimamente dichiarare l'irregolarità del titolo esecutivo se l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui era destinato (per tutte, in argomento, Cass. n. 24812/2005 e Cass. n. 7026/1999).

A causa della scelta di rinunciare – risalente al 20.6.08 – il fallimento si precluse così ogni *chance* di ricavare utilità dal processo esecutivo, che non poteva essere inficiato. E' pacifico in causa, infatti, che non venne proposta opposizione agli atti a causa della mancata spedizione in forma esecutiva, sicchè il vizio formale fu ben presto sanato, col decorso del termine ex art. 617 cpc.

E' emerso però che l'esecuzione non consentì di ricavare alcuna utilità

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

poiché, in base alle risultanze documentali della relativa 'ispezione ipotecaria', al 25.2.17 ancora non risultava trascritto alcun decreto di trasferimento contro il debitore esecutato – il documento dell'Agenzia delle Entrate di Chieti è stato legittimamente prodotto essendo venuto ad esistenza dopo le preclusioni istruttorie, sicchè non si fa questione di produzione tardiva –. Dunque non vi è prova di alcun danno per il fallimento poiché, a tutt'oggi, dopo tanti anni dall'inizio del processo esecutivo, ancora non risulta dimostrato nulla quanto a mancata percezione di utilità dalla vendita forzata. Tale essendo la dinamica del procedimento esecutivo, da questo punto di vista la rinuncia, seppure frutto di una scelta difensiva tecnicamente erronea, si rivela ininfluente.

Invece non può rimproverarsi all'avv. la scelta di non aver accettato la proposta transattiva, cosicchè il fallimento avrebbe incamerato almeno 20.000,00 €. Difatti all'epoca – ottobre '07 – l'esecuzione pendeva regolarmente, sicchè era logicamente plausibile l'aspettativa di conseguire una somma molto maggiore, visto che l'ordinanza condannatoria interinale copriva solo una parte (€ 59.942,98) del credito dedotto in giudizio. Infatti la sentenza riconobbe al fallimento un credito di € 123.834,01.

L'inadempimento degli avvocati convenuti – l'avv. ha ammesso esplicitamente l'omissione in merito alla spedizione del titolo – non determina l'obbligazione risarcitoria, mancando la prova del danno. Elide però il diritto al compenso professionale, dedotto dall'avv. in via riconvenzionale. Egli infatti, ritenendo erroneamente che non fosse intervenuta la sanatoria per raggiungimento dello scopo, omise di coltivare l'esecuzione. E così precluse radicalmente ogni *chance* del fallimento di ricavare qualche utilità nella 'posizione di forza' di creditore esecutante. Si tratta di inadempimento rilevante, anche perché fondato su una valutazione tecnico-giuridica marcatamente erronea. Come tale incide radicalmente sul sinallagma del rapporto d'opera intellettuale, elidendo la giustificazione del diritto al compenso.

Le spese di lite vengono compensate ex art. 92.2 cpc (nella versione vigente *ratione temporis*), sia per i profili di soccombenza reciproca, sia perché il diniego della tutela risarcitoria coesiste comunque con l'ascrizione dell'inadempimento agli avvocati.

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- dr. Lucio Munaro -

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

- rigetta tutte le domande;
- compensa le spese di lite.

Treviso, 13.3.2017

Il giudice
dr. Lucio Munaro

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5